

Avv. Alessandro Biamonte

PATROCINANTE IN CASSAZIONE

20123 MILANO ♦ VIA AURELIO SAFFI, 25
02 87157514 ♦ 02 8052565 FAX

50129 FIRENZE ♦ VIA SAN GALLO, 11R

00182 ROMA ♦ VIA PISTOIA, 6
06 92948921 ♦ 06 94805292 FAX

MOB. + 39 348 7818208

www.biamonte.it ♦ e – mail: biamonte @ biamonte.it

posta certificata: alessandro.biamonte@pec.it

UNIVERSITA' DEGLI STUDI FEDERICO II NAPOLI

Mail accademica: alessandro.biamonte@unina.it

Alla Regione Campania, in persona del Presidente p.t.

TRIBUNALE AMM.VO REGIONALE PER LA CAMPANIA NAPOLI
R.G. 877/2025

ISTANZA DI PUBBLICAZIONE
PER PUBBLICI PROCLAMI
MEDIANTE PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB ISTITUZIONALE
AI FINI DELL'INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO
IN ESECUZIONE DI DECRETO PRESIDENZIALE N. 180/2025

Con ricorso n. 877/2025 r.g. introdotto innanzi al T.A.R. Campania – Napoli, i
dottori **Ludovico LANERO**, c.f. **LNRLVC74E20839Z**, **Gaetana Boemio**,
c.f. **BMOGTN79D54A024L**, **Salvatore LA GATTA**, c.f.
LGTSVT77L02F839W, **Raffaele Bianco**, c.f. **BNCRFL72R29F839B**,
Maria ALLOCCA, c.f. **LLCMRA59T60I820J**, rapp.ti e difesi dall'Avv.
Alessandro BIAMONTE, c.f. **BMNLSN70R10F839N**, con lo stesso dom.to
telematicamente all'indirizzo PEC **alessandro.biamonte@pec.it**, fax 06
94805292, unitamente e disgiuntamente all'Avv. **Maria Cristina LANERO**,
c.f. **LNRMCR71R43F839O**, hanno agito

CONTRO

La Regione Campania, in persona del Presidente p.t.,

E NEI CONFRONTI

Dei Dott.

1) **LIAMBO ILARIA**, nata il 14/06/1994, pec: **ilarialiambo@pec.it**

- 2) CORVINO DARIO, nato il 17/10/1993, pec:
dario.corvino.bvlo@ce.omceo.it
- 3) GIARDIELLO ALESSIA, nata il 05/07/1985, pec:
alessia.giardiello.jinf@na.omceo.it

PER L'ANNULLAMENTO

A) *In parte qua:*

- a) Del **Decreto Dirigenziale n. 55 del 29/11/2024 Dipartimento 50** - Giunta Regionale della Campania Direzione Generale 4 - DG per la tutela della salute e il coordin. del sist. sanitario regionale U.O.D. 3 - Attuazione del Piano regionale di assistenza sanitaria territoriale recante pubblicazione graduatorie e convocazione candidati per assegnazione incarichi vacanti di assistenza primaria a ciclo di scelta, anno 2024, ai sensi dell'articolo 34, comma 18, dell'accordo collettivo nazionale della medicina generale, **pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 83 del 2.12.2024;**

B) nella parte in cui contempla due separate graduatorie:

- **allegato A)** per i medici di cui all'articolo 9, comma 1, del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12;
- **allegato B)** per i medici ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del D.L. 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 giugno 2019, n. 60.

C) Nonché nella parte in cui prevede e vada interpretato nel senso che gli incarichi per i medici di cui all'allegato B) vadano conferiti, a prescindere dall'anno di corso e di anzianità, solo dopo l'integrale esaurimento della graduatoria dei medici dell'allegato A), che abbiano lasciato vacanti i posti disponibili, in spregio al comma 19 dell'art. 34 dell'ACN per il quale la graduazione deve, viceversa, avvenire nel rispetto dell'annualità di frequenza del corso.

D) Ove e per quanto occorra:

- Decreto Dirigenziale n. 46 del 27/9/2024 (recante approvazione Bando per l'assegnazione degli incarichi vacanti residui di Assistenza Primaria a ciclo di scelta anno 2024)

Laddove vada interpretato, ai fini dell'assegnazione degli incarichi vacanti, nel senso di subordinare il conferimento degli incarichi ai medici di cui al predetto allegato B) al previo integrale esaurimento della graduatoria dei medici di cui all'all. A) indipendentemente dalla graduazione secondo l'annualità di frequenza del corso.

E) e per la conseguente rettifica delle graduatorie finali e della conseguente assegnazione delle sedi *medio tempore intercorsa*.

*

Con decreto presidenziale n. 180/2025 è stata autorizzata l'integrazione del contraddittorio mediante pubblicazione sul sito web istituzionale della Regione Campania.

A tal fine, nell'autorizzare l'integrazione del contraddittorio, è stato disposto che:

- a) la parte ricorrente, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione del decreto, dovrà inviare all'Amministrazione intimata una comunicazione contenente:
- 1) l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
 - 2) gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;
 - 3) i controinteressati da identificarsi nei soggetti partecipanti alla medesima procedura concorsuale;
 - 4) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

- 5) l'indicazione del numero del presente decreto con la specifica precisazione che con esso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
 - 6) il testo integrale del ricorso introduttivo;
 - 7) l'indicazione che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del presente decreto (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- b)** l'Amministrazione resistente dovrà provvedere alla pubblicazione di tale comunicazione sul proprio sito internet istituzionale nei 20 giorni successivi alla sua ricezione rilasciandone specifica attestazione in favore di parte ricorrente;
- c)** la parte ricorrente dovrà, quindi, depositare la prova in giudizio dell'avvenuta notifica, entro 20 giorni dall'adempimento della pubblicazione.

*

Tutto ciò premesso, il sottoscritto Avv. Alessandro Biamonte, nella sua qualità di difensore dei su indicati ricorrenti, in esecuzione del D.P. N. 180/2025,

INVITA

codesta Amministrazione a dare solerte e piena esecuzione a quanto disposto nel D.P. n. 180/2025 e, a tal fine, indica:

1) Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso	5
2) Estremi dei provvedimenti impugnati e sunto dei motivi di ricorso	5
Sunto dei motivi di ricorso.....	6
3) Controinteressati individuabili	7
4) Consultazione del sito.....	7
5) testo integrale del ricorso introduttivo.....	7
6) Provvedimento autorizzativo della pubblicazione.....	8

- 1) **Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso:** TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA – NAPOLI , SEZ. IX, r.g. 877/2025.
- 2) **Estremi dei provvedimenti impugnati e sunto dei motivi di ricorso:**
- **Decreto Dirigenziale n. 55 del 29/11/2024 Dipartimento 50 -** Giunta Regionale della Campania Direzione Generale 4 - DG per la tutela della salute e il coordin. del sist. sanitario regionale U.O.D. 3 - Attuazione del Piano regionale di assistenza sanitaria territoriale recante pubblicazione graduatorie e convocazione candidati per assegnazione incarichi vacanti di assistenza primaria a ciclo di scelta, anno 2024, ai sensi dell'articolo 34, comma 18, dell'accordo collettivo nazionale della medicina generale, **pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 83 del 2.12.2024;**
 - **nella parte in cui contempla due separate graduatorie:**
 - **allegato A)** per i medici di cui all'articolo 9, comma 1, del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12;
 - **allegato B)** per i medici ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del D.L. 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 giugno 2019, n. 60.
 - **Nonché nella parte in cui prevede e vada interpretato nel senso che gli incarichi per i medici di cui all'allegato B) vadano conferiti, a prescindere dall'anno di corso e di anzianità, solo dopo l'integrale esaurimento della graduatoria dei medici dell'allegato A), che abbiano lasciato vacanti i posti disponibili, in spregio al comma 19 dell'art. 34 dell'ACN per il quale la graduazione deve, viceversa, avvenire nel rispetto dell'annualità di frequenza del corso.**
 - **Ove e per quanto occorra:**

- Decreto Dirigenziale n. 46 del 27/9/2024 (recante approvazione Bando per l'assegnazione degli incarichi vacanti residui di Assistenza Primaria a ciclo di scelta anno 2024) laddove vada interpretato, ai fini dell'assegnazione degli incarichi vacanti, nel senso di subordinare il conferimento degli incarichi ai medici di cui al predetto allegato B) al previo integrale esaurimento della graduatoria dei medici di cui all'all. A) indipendentemente dalla graduazione secondo l'annualità di frequenza del corso.

Sunto dei motivi di ricorso:

- a) La procedura è illegittima nella parte in cui contempla due separate graduatorie, A) e B), subordinando il conferimento degli incarichi ai medici inseriti nell'allegato B) – ovverosia appartenenti alla categoria di cui all'art. 12 co. 3 D.L. 35/2019 (cd. "Decreto Calabria") – al previo esaurimento della graduatoria A), **prescindendo dalla graduazione per anno di corso dei partecipanti**. Viceversa, l'art. 34 dell'A.C.N. (Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale) del 28 aprile 2022 (Rep. Atti n. 71/CSR del 28/04/2022), al comma 19 introduce un meccanismo riequilibratore, da coordinarsi con il comma 18, che valorizza – coerentemente con il principi di eguaglianza formale, parità di accesso e buon andamento – il dato esperienziale del medico e l'anzianità del suo percorso formativo, statuendo che *"I medici di cui al comma 18 [cioè, sia quelli dell'art. 9 co. 1 D.L. 135/2018, sia quelli del cd. Decreto Calabria, art. 12 co. 3 D.L. 35/2018, n.d.r.] **sono graduati, nel rispetto dell'annualità di frequenza** del corso (terza, seconda, prima), a partire dalla data di effettivo inizio dello stesso"*. L'interpretazione coordinata, e costituzionalmente orientata, dei due capoversi impone una applicazione della norma dell'A.C.N. in sede di assegnazione delle sedi di cui all'art. 34 che gradui gli assegnatari in funzione dell'annualità di corso, **tenendola però presente ai fini**

dell'incarico. Pertanto, per ciascun anno di corso, gli incarichi andranno assegnati sulla base di graduatorie ripartite unicamente **per ciascun anno di corso**, cosicché i medici di cui alla categoria dell'art. 12 co. 3 D.L. 35/2019 concorrano all'affidamento dei posti lasciati vacanti dai medici di cui all'art. 9 co. 1 D.L. 135/2018 **a parità di anzianità di corso con questi ultimi, senza viceversa vedersi postergati a chi abbia minore anzianità di corso, solo perché questi rientra nella categoria dell'art. 9 co. 1.**

b) La previsione di due differenti graduatorie, individuate agli all. A) e B) dei Decreti impugnati, una delle quali (all. B – medici di cui art. 12 co. 3 D.L. 35/1029) sia integralmente subordinata, nell'assegnazione degli incarichi, alla vacanza da parte dei medici rientranti nell'elenco A e indipendentemente dall'anzianità di corso e del dato esperienziale, contravviene alla previsione del comma 19 dell'art. 34 A.C.N., contrasta con il precetto costituzionale di buon andamento (art. 97) e di parità di accesso (art. 51) nel rispetto del principio di eguaglianza formale che impone la valorizzazione degli elementi oggettivi che connotano il profilo curriculare del candidato. Contravverrebbe a tali principi la preferenza, nell'assegnazione della sede, in favore di un medico, di minore esperienza curriculare e inferiore anzianità di corso.

3) Controinteressati individuabili: tutti i soggetti partecipanti alla medesima procedura concorsuale, con specifico riferimento ai soggetti inseriti nella graduatoria A) la cui posizione sarebbe incisa per effetto dell'eventuale accoglimento del ricorso in considerazione della pari o maggiore anzianità vantata dai ricorrenti inseriti nella graduatoria B).

4) Consultazione del sito. Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

5) testo integrale del ricorso introduttivo: v. allegato.

6) Provvedimento autorizzativo della pubblicazione: la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del decreto n. 180/2025, comunicato il 3.6.2025, reso dal Presidente della IX Sezione T.A.R. Campania Napoli.

Tale pubblicazione dovrà essere eseguita da codesta Spettabile Amministrazione nei tempi e nei modi stabiliti nel richiamato Decreto n. 180/2025. Dovendo ritenersi assolto l'onere di integrazione con la trasmissione (e la pubblicazione a carico dell'amministrazione) che costituisce forma di pubblicità legale che consente ai controinteressati di conoscere legalmente gli atti e i documenti processuali, si notificano e si trasmettono, in uno alla presente e in ottemperanza al su citato decreto, i seguenti atti:

- 1) Atto introduttivo (ricorso) in formato digitale che si attesta conforme all'originale contenuto nel fascicolo telematico del ricorso introduttivo, contenuto nel fascicolo telematico.
- 2) Decreto presidenziale n. 180/2025, che si attesta conforme all'originale contenuto nel fascicolo telematico

Con invito diretto a codesta Amministrazione di inviare attestazione dell'avvenuta pubblicazione all'indirizzo PEC alessandro.biamonte@pec.it.

Roma – Napoli, 9 giugno 2025

Avv. Alessandro Biamonte